UFFICIO DEL SINDACO

COMUNE DI ROFRANO

Provincia di Salerno
Via P. Scandizzo – 84070 Rofrano (SA)
P. IVA – C.F. 00534600655 ☎0974952031 🖷0974952462
http://www.comune.rofrano.sa.it ✉protocollo.rofrano@asmepec.it

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Prot. n. 4283 del **12.10.2018**

ORDINANZA SINDACALE N. 32/2018

Oggetto: Terreni Demaniali Comune di Rofrano raccolta castagne da frutto annata agraria **2018**. Inibizione ed interdizione alla raccolta di funghi nei castagneti dal **12.10.2018** al **30.11.2018**.

IL SINDACO

Visto

- il D.Lgs. 267/2000 art. 50, comma 3, in punto di competenza amministrativa degli organi che esercitano "…..le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia";
- il T. U. delle leggi P. S. n. 773/1931;
- il T.U. n. 152/2006 in materia ambientale;
- l'art. 650 del Codice Penale;
- la legge 689/1981;
- il T. U. 267/2000 che disciplina l'attività degli enti locali, art. 7 e 7/bis in punto di potestà regolamentare e sanzionatoria e sugli atti amministrativi di competenza dell'ente;
- la legge 241/1990, art. 8, comma 3, in punto di forme di comunicazione del provvedimento dato;
- lo Statuto Comunale vigente,
- il regolamento comunale in tema di polizia urbana e rurale;
- la L. R. 24/07/2007, n. 8 in tema di disciplina, raccolta e commercializzazione di funghi freschi e coltivati;

Richiamata la generale previsione in punto di possibilità a facoltà alla raccolta previo conseguimento provvedimento autorizzatorio : L. R. 8/2007, art. 4 *Autorizzazione alla raccolta*, **comma 1**, "La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è consentita, previa autorizzazione, nel rispetto delle specie, tempi e quantità di cui alla presente legge." ; **comma 2** "L'autorizzazione è rilasciata dagli enti competenti, previo superamento del colloquio abilitativo di cui al comma 6, con apposito tesserino conforme al modello tipo predisposto dalla Giunta regionale.", **comma 3** " L'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili ha validità quinquennale, sul territorio regionale, è convalidata a cadenza annuale ed è soggetta solo al rinnovo amministrativo.", **comma 4** "L'autorizzazione è personale e non cedibile.";

Richiamata la generale previsione di analoga e concorrente facoltà autorizzatoria dei conduttori o coltivatori di terreni demaniali civici per cui: L. R. 8/2007, art. 4 *Autorizzazione alla raccolta*, **comma 8** "La raccolta da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, se svolta nei fondi medesimi, è senza limiti di quantità e non soggetta ad autorizzazione, fermo restando il superamento del colloquio abilitativo di cui al comma 6 ed il rispetto delle norme di cui agli articoli 6 e 7."

Richiamata la generale previsione per cui i già titolari delle facoltà di raccolta autorizzate da altre regioni devono comunque conseguire permesso occasionale giornaliero alla stessa: L. R. 8/2007, art. 4 *Autorizzazione alla raccolta*, **comma 10** "I cittadini non residenti in Campania e già in possesso di tesserino abilitativo rilasciato nella propria Regione di residenza, possono effettuare la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili sul territorio della Regione Campania mediante permessi occasionali giornalieri, rilasciati da un'amministrazione provinciale della Regione Campania, aventi validità sul territorio regionale, entro un numero preventivamente stabilito dalla Giunta regionale per ciascuna provincia. I permessi occasionali possono avere anche durata settimanale e sono sottoposti al contributo di euro dieci al giorno da versare al momento del rilascio.";

Ribadita e riconosciuta esercitabile in facoltà giuridica propria di chi spetti la generale e diversa posizione in punto di diritti e divieti già ex predetta L. R. 8/2007, posti e per cui art. 7 *Luoghi di raccolta*, **comma 2** " La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è vietata nelle aree debitamente tabellate delle riserve naturali integrali", **comma 3** " La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli stessi, salvo che ai proprietari o ai conduttori.", **comma 4** "I proprietari o i conduttori di fondi pubblici e privati possono interdire la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili mediante opportuna delimitazione ed apposite tabelle recanti l'esplicito divieto. Le tabelle, esenti da tassa, sono collocate ad almeno 1,80 metri da terra e poste ad una distanza non superiore ai 150 metri e visibili

contiguamente. È in ogni caso vietata la costituzione di riserve private di raccolta di funghi epigei spontanei commestibili a pagamento.";

Vista, richiamata, attesa la già previsione e disciplina della L. R. n. 8/2007 per cui l'art. 7 *Luoghi di raccolta*, **comma 5** così recita "**È vietata, nei castagneti da frutto, la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili nei periodi in cui è in atto la raccolta delle castagne, ad esclusione dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi medesimi.";**

Richiamata per altro verso, e fatta salva è riconosciuta esercitare la diversa necessità personale della raccolta ad uso professionale, per la cui esigenza si deve conseguire speciale autorizzazione, L. R. n. 8/2007, articolo 8, *Raccoglitori professionali*, **comma 1** "Gli enti competenti rilasciano nelle sole aree classificate montane speciali autorizzazioni, a scopo di lavoro, a raccoglitori professionali che, con idonea attestazione del sindaco del comune di residenza, ai sensi della *legge n. 352/1993*, comprovano la necessità di integrazione del reddito.", **comma 2** "Le categorie cui è riconosciuta la qualifica di raccoglitore professionale sono: a) i coltivatori diretti; b) coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive per il territorio di pertinenza; c) i soci di cooperative agricolo-forestali e di società costituite ai sensi della legge regionale 31 maggio 1993, n. 28, nei terreni e nei boschi gestiti."

Vista è richiamata la generale previsione in punto di eventuale comminatoria di sanzioni e contravventori alle norme della richiamata legge regionale per cui: L. R. n. 8/2007, articolo 19 *Sanzioni amministrative*, **comma 1** "Per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da euro 50,00 ad euro 300,00 per:
   1. chi esercita la raccolta di funghi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4;
   2. chi esercita la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili senza aver provveduto al pagamento del contributo annuale di cui all'articolo 4, comma 9;
b) da euro 25,00 ad euro 150,00 per ogni chilogrammo di funghi, o frazione di esso, raccolti in eccedenza al quantitativo di cui all'articolo 6, comma 1, o in difformità dell'articolo 6, comma 10;
c) da euro 25,00 ad euro 150,00 per ciascuna violazione di cui all'articolo 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e per ciascuna violazione di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4 e 5;
d) da euro 258,00 ad euro 1.032,00 per ciascuna delle seguenti violazioni:
   1. vendita di funghi epigei freschi spontanei senza autorizzazione comunale;
   2. vendita di funghi epigei freschi spontanei senza il dovuto controllo sanitario o senza la certificazione dello stesso;
   3. commercializzazione di funghi epigei freschi spontanei o conservati appartenenti a specie non ammesse;
   4. vendita di funghi non riconoscibili a causa di rotture o del non idoneo stato di conservazione o perché mescolati con altre specie che ne pregiudicano il riconoscimento ovvero perché invasi da muffe e parassiti;
e) confezionamento dei funghi in difformità alle disposizioni di cui al *D.P.R. n. 376/1995, articolo 6, commi 1 e 2*.",

comma 2 "Le violazioni di cui al comma 1, ad esclusione di quelle riferite all'articolo 7, comportano anche la confisca dei funghi raccolti e la relativa distribuzione ad enti o istituti di beneficenza. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura dell'ASL che ha eseguito il controllo.", **comma 3** "Per i casi di infrazione alle disposizioni contenute all'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4 e 5, si procede in analogia a quanto indicato nel comma 2, salvo la facoltà del trasgressore di dimostrare, entro ventiquattro ore dal rilievo della infrazione, la legittimità della provenienza.", **comma 4** "È cura dell'ente, organo o istituzione cui appartiene l'agente verbalizzante, dare comunicazione delle violazioni di cui al comma 1 all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione, ai fini dell'annotazione delle violazioni stesse sul registro anagrafico di cui all'articolo 4, comma 11.", **comma 5** "Nel caso di tre violazioni nel corso di un biennio, al trasgressore si applica la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi ed il nuovo rilascio è subordinato al superamento del colloquio abilitativo di cui all'articolo 4, comma 6. In caso di ulteriore recidiva si applica la revoca definitiva dell'autorizzazione.", **comma 6** "È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali se le violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge costituiscono reato.", **comma 7** "Per il procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui alla *legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13*.";

Per quanto sopra premesso in fatto, visto e riconosciuto in diritto, valutato e soppesato in amministrazione, ritenuto di doversi provvedere in merito al caso di cui in amministrazione anche al fine della corretta e preventiva conoscenza e rispetto delle norme di leggi e regolamenti che ne possano conseguire consapevolmente i fruitori e cittadini, al fine di contemperare le giuste esigenze dei coltivatori dei castagneti da frutto:

AVVISA ED ORDINA

1. **È fatto divieto nei castagneti da frutto**, la raccolta dei funghi epigei spontanei e commestibili nei periodi in cui è in atto la raccolta delle castagne, ad esclusione dei titolai di diritti personali o reali di godimento sui fondi medesimi.
2. Il presente divieto ha validità di efficacia e di ordine dal **12 ottobre 2018 al 30 novembre 2018**.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio dell'Ente locale, virtuale e reale; affissa nelle bacheche pubbliche; ostesa nei luoghi di pubblico passaggio e transito.

Altresì che della stessa siano preventivamente informati:

- Il Prefetto della Provincia di Salerno — fax 089-613566-9330774;
- il Comando Stazione Carabinieri di Laurito — fax 0974 - 954002;
- Il Corpo Forestale dello Stato, Stazione di Montano Antilia — fax 0974 - 951123;
- La Polizia locale di Rofrano — SEDE;
- La Regione Campania, Settore Agricoltura e Foreste — Fax 081 - 7967646.

tutti gli agenti della forza pubblica sono incaricati per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento. Tanto a norma della predetta L. R. 8/2007, art. 20 *Vigilanza* **comma 1** "La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza ed ispezione delle ASL - ispettori micologi e tecnici della prevenzione - alle guardie giurate campestri, alle guardie giurate volontarie, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, nonché ai soggetti di cui alla *legge regionale 23 febbraio 2005, n. 10*.", **comma 1-bis** "Le guardie giurate, ambientali volontarie, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all'*articolo 138 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773*, ed essere riconosciute dal prefetto competente per territorio (4)." **comma 2** "Nelle aree protette, nazionali e regionali, la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione."

Dalla Residenza Municipale, **12.10.2018**

IL SINDACO
-dott. Nicola Cammarano-

COMUNE DI ROFRANO - UFFICIO TECNICO COMUNALE - Prov. di Salerno